

Supplemento n. 11 - Lunedì 10 marzo 2025

Regolamento regionale 6 marzo 2025, n. 2
Ulteriori modifiche al regolamento regionale 4 agosto 2017,
n. 4 (Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa
pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei
servizi abitativi pubblici)

LA GIUNTA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

emana

il seguente regolamento regionale:

Art. 1
(Modifiche al r.r. 4/2017)

1. Al regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4 (Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il numero 1), lett. b) del comma 3 dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

«1) alle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici e sociali che si rendono disponibili nel corso dell'anno per effetto del normale avvicendamento dei nuclei familiari, ivi comprese quelle rilasciate dagli appartenenti alle Forze di Polizia, al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, alle Forze Armate e alla Polizia Locale»;

b) dopo la lett. c) del comma 3 dell'art. 4 è inserita la seguente:

«c bis) recepisce, sulla base delle determinazioni assunte da ciascun ente proprietario, l'eventuale soglia percentuale fino al 20% delle unità abitative disponibili nel corso dell'anno da destinare a una o più delle categorie individuate dall'art. 14, ai sensi dell'art. 23, comma 6, della legge regionale n. 16/2016»;

c) la lett. d bis) del comma 3 dell'art. 4 è così sostituita:

«d bis) definisce, per ciascun comune, la percentuale fino al 20 per cento delle unità abitative disponibili nel corso dell'anno, individuando la quota percentuale di alloggi da destinare all'assegnazione a favore delle Forze di Polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate ai sensi dell'art. 7 bis, e quella da destinare all'assegnazione a favore della Polizia Locale ai sensi dell'art. 7 ter»;

d) la lett. d) del comma 1 dell'art. 7 è così sostituita:

«d) assenza di titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare, nell'osservanza di quanto stabilito dalla lett. d), del comma 1 dell'art. 22 della legge regionale 16/2016.

Ai fini del presente regolamento si considerano adeguati gli alloggi che abbiano una superficie utile residenziale pari o superiore a quella dell'alloggio che potrebbe essere assegnato ai sensi della tabella di cui al successivo articolo 9.

Non precludono l'accesso ai servizi abitativi pubblici:

- la titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su un alloggio dichiarato inagibile da parte del comune;
- la nuda proprietà di un alloggio;
- la proprietà di un alloggio sottoposto a procedura di pignoramento, a decorrere dall'ordinanza di vendita emessa dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 569 c.p.c.»;

e) la rubrica dell'art. 7 bis «Assegnazione e gestione delle unità abitative a favore delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco» è così sostituita: «Assegnazione e gestione delle unità abitative a favore delle Forze di Polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Forze Armate»;

f) il comma 1 dell'art. 7 bis è così sostituito:

«1. Per consentire il trasferimento, la permanenza e la mobilità in Regione Lombardia degli appartenenti alle Forze di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, alle Forze Armate e alla Polizia Locale gli enti proprietari, nel rispetto delle indicazioni definite dal piano annuale, possono destinare allo scopo una percentuale fino al 20 per cento

delle unità abitative prevedibilmente disponibili nel corso dell'anno, comprensive di quelle rilasciate dagli appartenenti alle Forze di Polizia, al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, alle Forze Armate e alla Polizia Locale da indicarsi nel piano annuale di cui all'articolo 4. Il numero delle unità abitative derivante dall'applicazione della percentuale di cui al presente comma è arrotondato all'unità superiore. L'assegnazione delle unità abitative agli appartenenti alle Forze di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del Fuoco e alle Forze Armate avviene secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo. L'assegnazione delle unità abitative alla Polizia locale avviene secondo le modalità di cui all'articolo 7 ter.»;

g) il comma 2 dell'art. 7 bis è così sostituito:

«2. Gli enti proprietari, contestualmente all'approvazione del piano annuale, comunicano alla Prefettura territorialmente competente la prevedibile disponibilità di unità abitative da assegnare agli appartenenti alle Forze di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del Fuoco e alle Forze Armate, per i quali i requisiti di cui alle lettere b), c), e d), del comma 1, dell'articolo 7, non sono considerati in sede di presentazione della domanda, di verifica dei requisiti all'atto dell'assegnazione e in costanza di rapporto. La Prefettura provvede, con i corpi di appartenenza, ad individuare gli aventi diritto e a trasmettere agli enti proprietari la graduatoria dei concorrenti.»;

h) dopo l'art. 7 bis è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 7 ter

(Assegnazione e gestione delle unità abitative a favore della Polizia Locale)

«1. Nell'osservanza della percentuale indicata nel piano annuale ai sensi della lett. d bis) del comma 3 dell'art. 4 e dal comma 1 dell'art. 7 bis, i Comuni Capofila possono emanare avvisi pubblici dedicati all'assegnazione di unità abitative destinate agli appartenenti alla Polizia Locale, per i quali i requisiti di cui alle lettere b), c), e d), del comma 1, dell'articolo 7, non sono considerati in sede di presentazione della domanda, di verifica dei requisiti all'atto dell'assegnazione e in costanza di rapporto.

2. Previa disciplina delle modalità di presentazione della domanda di assegnazione, nonché di formazione della graduatoria, tenendo conto delle situazioni di disagio familiare, abitativo ed economico, nonché del periodo di residenza, come definiti dalle lett. a), b), c) e d) del comma 10 dell'art. 23 della legge regionale 16/2016, il Comune capofila emana l'avviso pubblico di cui al comma 1, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo.

3. Gli appartenenti alla Polizia Locale possono presentare domanda per l'assegnazione di un'unità abitativa destinata a servizio abitativo pubblico solo per l'assegnazione di un alloggio localizzato nel Comune alle cui dipendenze l'agente di Polizia Locale presta servizio.

4. In assenza di nuclei assegnatari, l'unità abitativa è assegnata secondo la graduatoria dell'ente proprietario o, in mancanza della graduatoria, è inserita tra gli alloggi disponibili nel successivo avviso di cui all'articolo 8.

5. L'ente proprietario dispone la decadenza dall'assegnazione nei confronti di coloro che abbiano cessato il servizio in qualità di appartenente alla Polizia Locale alle dipendenze del comune nel cui territorio è sito l'alloggio assegnato, ad eccezione dei casi di quiescenza per invalidità o di decesso per causa di servizio, purché sussistano i requisiti di permanenza di cui all'articolo 25. L'ente proprietario o gestore provvede agli atti di rilascio dell'unità abitativa, assegnando un termine non superiore a sei mesi.

6. Ove non diversamente disposto, trova applicazione la disciplina dei servizi abitativi pubblici di cui al presente regolamento in quanto compatibile.»;

i) il comma 1 dell'art. 8 è così sostituito:

«1. In attuazione di quanto previsto dal piano triennale di cui all'articolo 3 e dal piano annuale di cui all'articolo 4, il Comune capofila emana, nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 16/2016, avviso pubblico, riferito all'ambito territoriale dei suddetti piani, per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici. Per la città di Milano l'avviso è emanato dal Comune di Milano. Ai fini di cui al primo periodo non si considerano gli avvisi di cui agli artt. 7 bis e 7 ter e gli avvisi di cui al comma 7 bis del presente articolo.»;

j) dopo la lettera i) del comma 5 dell'art. 8 è inserita la seguente:

- «i bis) le eventuali riserve di cui all'art. 4, comma 3, lett. c bis), da destinare a una o più categorie individuate all'articolo 14.»;
- k) dopo il comma 7 dell'art. 8 è inserito il seguente:
- «7 bis. Gli ambiti possono prevedere l'emanazione di avvisi pubblici dedicati per l'assegnazione di unità abitative destinate alle famiglie con portatori di handicap grave, come definito dall'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992.»;
- l) al comma 3 dell'art. 10:
- 1) il numero «8.000,00» è sostituito con il numero «15.000,00»;
- 2) la parola «trentasei» è sostituita con «quarantotto»;
- m) dopo il primo periodo del comma 2 dell'art. 12, sono aggiunte le parole: «La determinazione del punteggio complessivo tiene altresì conto del valore attribuito alle categorie di particolare e motivata rilevanza sociale secondo quanto previsto nell'allegato 1.»;
- n) all'ultimo capoverso del comma 2 dell'art. 12, dopo le parole «situazioni di disagio», sono aggiunte le parole «e tra le voci di cui alle altre categorie di particolare e motivata rilevanza sociale»;
- o) le lettere a), b), c), d), e) del comma 3 dell'art. 12 sono sostituite dalle seguenti:
- «a) punteggio della condizione di disagio familiare più elevato;
- b) punteggio della condizione di disagio abitativo più elevato;
- c) punteggio della condizione di disagio economico più elevato;
- d) maggiore durata del periodo di residenza sul territorio comunale dove è collocata l'unità abitativa secondo il punteggio riconosciuto sulla base dei criteri di cui all'allegato 1;
- e) maggiore durata del periodo di residenza sul territorio regionale»;
- p) dopo la lettera e) del comma 3 dell'art. 12, è aggiunta la seguente:
- «e bis) punteggio delle altre categorie di particolare e motivata rilevanza sociale»;
- q) al comma 1 dell'art. 14:
- 1) la lett. a) è così sostituita:
- «a) Anziani: nuclei familiari con presenza di anziani o composti esclusivamente da anziani, anche con minori a carico, che alla data di presentazione della domanda siano costituiti da: un componente che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e l'altro totalmente inabile al lavoro o che abbia compiuto il settantacinquesimo anno di età; da una o più persone che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età; oppure nuclei familiari in cui sia presente almeno un componente che abbia compiuto il settantesimo anno di età»;
- 2) dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
- «c bis) padri e madri, separati o divorziati, non assegnatari dell'abitazione familiare di proprietà;
- c ter) coloro che abbiano in corso una procedura di composizione di crisi da sovraindebitamento, successivamente al provvedimento giudiziale che dispone il rilascio dell'abitazione e che non abbiano stipulato altro contratto di locazione per un alloggio adeguato, ai sensi della tabella di cui all'art. 9 comma 2 per una durata superiore all'anno»;
- 3) la lett. d) è così sostituita:
- «d) Forze di Polizia, Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e Forze Armate: nuclei familiari in cui siano presenti uno o più soggetti appartenenti alle forze di Polizia, di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981 n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza) o al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 22) o alle Forze Armate di cui al decreto legislativo n. 66 del 14 marzo 2010»;
- 4) dopo la lettera f) del comma 1 dell'art. 14 è inserita la seguente:
- «f bis) altra categoria di particolare e motivata rilevanza sociale: nuclei familiari con presenza di almeno un componente appartenente alle professioni sanitarie o di interesse sanitario che operi in Lombardia nel Servizio Sanitario Nazionale.»;
- r) dopo il comma 1 dell'art. 14 è inserito il seguente:
- «1 bis. Le categorie di cui al presente comma e le riserve di cui alle lett. c), c bis) e d) del comma 3 dell'art. 4 non si applicano agli avvisi di cui agli artt. 7 bis e 7 ter e agli avvisi di cui al comma 7 bis dell'art. 8.»;
- s) dopo il comma 1 bis dell'art. 15 è inserito il seguente:
- «1 ter. Il numero degli alloggi riservati di cui all'art. 4 comma 3 lett. c bis) si ottiene applicando l'arrotondamento all'unità superiore, a partire dal decimale 0,5; non è prevista una gerarchia di rilevanza tra le riserve. Gli alloggi disponibili sono assegnati nel rispetto della graduatoria generale sulla base del punteggio ottenuto, dando la precedenza ai nuclei familiari che presentano le condizioni oggetto di riserve previste dall'avviso, secondo le caratteristiche strutturali dell'alloggio (superficie utile), fino all'esaurimento del numero di alloggi riservati. Dopo aver assegnato, nell'ordine, gli alloggi ai nuclei familiari in condizioni di indigenza e gli alloggi riservati, l'ente proprietario o delegato procede alle assegnazioni nel rispetto della graduatoria generale sulla base dei criteri ordinari.»;
- t) al comma 2 dell'art. 15, dopo le parole «familiari ed abitative» sono inserite le parole «, nonché delle altre categorie di particolare e motivata rilevanza sociale»;
- u) dopo il comma 5 dell'art. 15 sono inseriti i seguenti:
- «5 bis. Qualora le unità abitative siano di proprietà di soggetti privati, all'assegnazione e alla registrazione nella piattaforma informatica provvede il comune.
- 5 ter. In presenza di nuclei familiari particolarmente svantaggiati, appartenenti a una o più categorie di cui all'articolo 14, comma 1, è fatta salva la facoltà per l'ente proprietario di procedere, qualora ne ricorrano le condizioni, alle modalità di valorizzazione previste all'articolo 31, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 16/2016.»;
- v) dopo il comma 1 bis dell'art. 21 è inserito il seguente:
- «1 ter. Il diritto di subentro è ammesso anche in caso di uscita volontaria dell'assegnatario dal nucleo familiare limitatamente agli ascendenti e discendenti di primo grado, purché presenti nel nucleo familiare al momento dell'assegnazione o purché l'ampliamento del nucleo familiare sia stato autorizzato da almeno dodici mesi antecedenti l'uscita volontaria. Qualora nei confronti dell'assegnatario, sia stato avviato il procedimento di decadenza dall'assegnazione di cui al successivo articolo 25 non può darsi corso al subentro fino alla definizione del procedimento di decadenza.»;
- w) il punto 3) della lettera a) del comma 1, dell'art. 25 è abrogato;
- x) il punto 4) della lettera a) del comma 1, dell'art. 25 è così sostituito:
- «4) il conseguimento della titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su un alloggio con una superficie utile residenziale pari o superiore a quella di un alloggio adeguato ai sensi della tabella di cui all'articolo 9 del presente regolamento, nell'osservanza di quanto previsto dalla lett. g) comma 9 dell'art. 23 della legge regionale n. 16/2016»;
- y) il comma 2 dell'art. 25 è così sostituito:
- «2. Nel caso di nuclei familiari appartenenti alle Forze di Polizia, al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, alle Forze Armate o alla Polizia Locale il mancato rispetto dei requisiti di cui ai punti 1), 2) e 4), della lettera a), del comma 1, non costituisce motivo di decadenza. La decadenza è invece disposta qualora il soggetto appartenente alle Forze di Polizia, al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e alle Forze Armate abbia cessato il servizio nel territorio regionale, nonché qualora il soggetto appartenente alla Polizia Locale abbia cessato il servizio in qualità di appartenente alla Polizia Locale alle dipendenze del comune nel cui territorio è sito l'alloggio assegnato, in entrambi i casi è fatta salva la quiescenza per invalidità o il decesso per causa di servizio, purché sussistano i requisiti di permanenza di cui al presente articolo. Ai nuclei familiari di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni in tema di subentro nell'assegnazione di cui all'articolo 21, commi 2 e 3.»;

Supplemento n. 11 - Lunedì 10 marzo 2025

- z) al comma 3 dell'art. 25 le parole «ai punti 3) e» sono sostituite con le parole «al punto 4)»;
- aa) al comma 5 dell'art. 25 le parole «da 1) a 4)» sono sostituite con le parole «1), 2) e 4)»;
- bb) il comma 7 dell'art. 25 è così sostituito:

«7. L'ente proprietario invia preavviso di decadenza all'assegnatario che si trovi nella condizione di cui al comma 1, lettera a), punto 4). Qualora a seguito di due ulteriori accertamenti annuali consecutivi, o di un accertamento biennale, risulti confermata la persistenza della condizione sopra prevista, l'ente proprietario adotta, entro trenta giorni, il provvedimento di decadenza dall'assegnazione e lo comunica all'assegnatario.»;

- cc) dopo il comma 12 ter dell'art. 28 sono inseriti i seguenti:

«12 quater. Le disposizioni del regolamento regionale recante «Ulteriori modifiche al regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4 (Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici):

a) contenute nell'allegato 1, come sostituito dal sopracitato regolamento, si applicano agli avvisi pubblici emanati successivamente al primo adeguamento della piattaforma informatica regionale;

b) inerenti ogni altra attività e atto degli enti proprietari non ricomprese nel punto a) che precede, si applicano agli avvisi pubblici emanati successivamente al secondo adeguamento della piattaforma informatica regionale.

Gli avvisi e le graduatorie comprese le graduatorie provvisorie e definitive e le relative procedure di assegnazione, conseguenti agli avvisi pubblici emanati prima del primo adeguamento della piattaforma informatica regionale hanno efficacia fino all'esaurimento degli alloggi disponibili.

Gli avvisi e le graduatorie comprese le graduatorie provvisorie e definitive e le relative procedure di assegnazione, conseguenti agli avvisi pubblici emanati dopo il primo adeguamento della piattaforma informatica regionale hanno efficacia fino all'esaurimento degli alloggi disponibili.

12 quinquies. Ogni riferimento alla tabella di cui all'art. 7 comma 1 lett. d) è da intendersi fatto alla tabella di cui al comma 2 dell'art. 9.

12 sexies. L'art. 23 comma 1 del regolamento regionale 1/2004 si intende esteso agli appartenenti alle Forze Armate e alla Polizia Locale.».

- dd) l'allegato 1 è sostituito dall'allegato 1 al presente regolamento;
- ee) l'allegato 2 è abrogato.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia

Milano, 6 marzo 2025

Attilio Fontana

(Acquisito il parere della competente Commissione consiliare nella seduta del 10 dicembre 2024 e approvato con deliberazione della Giunta regionale n. XII/3974 del 3 marzo 2025)

ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO REGIONALE

**CONDIZIONI FAMILIARI, ABITATIVE, ECONOMICHE, RESIDENZA E ALTRE
CATEGORIE DI PARTICOLARE E MOTIVATA RILEVANZA SOCIALE**

Condizioni familiari

Le condizioni di “Anziani”, “Famiglie di nuova formazione”, “Nuclei familiari di un componente, con un eventuale minore o più a carico” non sono compatibili tra loro e non sono compatibili con le voci di cui alle “Altre categorie di particolare e motivata rilevanza sociale” di cui al presente allegato.

1. Anziani

Nucleo familiare composto esclusivamente o con presenza di anziani, che alla data di presentazione della domanda abbiano i seguenti requisiti:

a) nucleo composto da un componente che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e l'altro totalmente inabile al lavoro o che abbia compiuto il settantacinquesimo anno di età

Punti 12

b) nucleo composto da una o più persone che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età

Punti 9

c) nucleo in cui sia presente almeno un componente che abbia compiuto il settantesimo anno di età

Punti 8

Nei casi di cui alle lettere a), b), c) possono essere presenti anche minori a carico.

Nel caso di nucleo composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età con uno o più minori a carico si applica la condizione di cui al successivo punto 3, lett. a) (Persona sola con uno o più minori a carico).

2. Famiglie di nuova formazione

Nuclei familiari come definiti all'articolo 14 del regolamento regionale, da costituirsi prima della consegna dell'alloggio, ovvero costituitisi entro i due anni precedenti alla data della domanda, con le modalità riportate nell'articolo 6, comma 4, del Regolamento regionale; in tali nuclei possono essere presenti figli minorenni o minori affidati.

a) Famiglia di nuova formazione con minori

Punti 10

b) Famiglia di nuova formazione senza minori

Punti 9

3. Nuclei familiari di un componente, con un eventuale minore o più a carico

Nuclei familiari di un componente, con un eventuale minore o più a carico.

a) Persona sola con uno o più minori a carico

Punti 10

b) Persona sola

Punti 9

4. Disabili

Nuclei familiari nei quali uno o più componenti sono affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportano un handicap grave (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104), ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali:

a) Disabilità al 100% o handicap grave

Punti 13

b) Disabilità dal 91% al 99%

Punti 11

c) Disabilità dal 66% al 90%

Punti 9

Nel caso di minori con disabilità certificata si assegna il punteggio di cui alla lett. a) se si tratta di un handicap grave, il punteggio di cui alla lett. b) negli altri casi.

Condizioni abitative

La condizione di “Abitazione impropria” di cui alla lettera A) non è compatibile con le altre condizioni abitative.

La condizione di “Rilascio alloggio” non è compatibile con la condizione di “Coabitazione”.

La condizione di “Genitore separato o divorziato” non è compatibile con la condizione di “Rilascio Alloggio”.

Il punteggio per la condizione di “Sovraffollamento” o “Coabitazione” è attribuito solo quando sussiste almeno una delle condizioni familiari o abitative di cui al presente allegato, compatibili e dichiarate in sede di domanda.

5. Abitazione impropria

A. Richiedenti che dimorino:

A1. da almeno 6 mesi in locali non originariamente destinati alla residenza abitativa, anche di tipo rurale, ovvero in locali inabitabili ai sensi del regolamento d'igiene del comune o in altro ricovero procurato a titolo precario come accertato dalle autorità pubbliche competenti

Punti 6

A2. temporaneamente negli alloggi di cui all'articolo 23 comma 13 della l.r. 16/2016 (servizi abitativi transitori) e che siano in possesso dei requisiti per l'accesso ai servizi abitativi pubblici

Punti 8

A3. in alloggi o in strutture di tipo alberghiero, a carico di amministrazioni pubbliche

Punti 5

A4. da almeno 6 mesi presso strutture di assistenza o beneficenza legalmente riconosciute

Punti 4

B. Richiedenti che risiedano in alloggio privo di servizi igienici interni o privi di servizi a rete (acqua o elettricità o gas).

La condizione deve sussistere da almeno un anno alla data di presentazione della domanda).

Punti 2

6. Rilascio alloggio

La condizione ricomprende:

- nuclei familiari che debbano rilasciare l'alloggio in locazione a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo, qualora sia stata già emessa dal Tribunale l'ordinanza di convalida dell'atto di rilascio dell'alloggio in locazione e sia decorso, al momento di presentazione della domanda, il termine fissato per il rilascio, ovvero sia stato già notificato l'atto di precetto ai fini dell'esecuzione;
- nuclei familiari che abbiano rilasciato l'alloggio in locazione da non più di un anno dalla data di presentazione della domanda a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo, che non abbiano stipulato altro contratto di locazione.

Punti 8

7. Genitore separato o divorziato

Coniuge legalmente separato o divorziato in condizione di disagio economico, corrispondente al limite ISEE per l'accesso ai servizi abitativi pubblici di cui all'articolo 7, che, a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, è obbligato al versamento dell'assegno di mantenimento dei

figli e non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà del medesimo coniuge. Il rilascio della casa coniugale in cui risiedono i figli deve essere avvenuto da non più di un anno alla data di presentazione della domanda a condizione che il genitore separato o divorziato non abbia stipulato altro contratto di locazione.

Punti 8

8. Barriere architettoniche/condizioni accessibilità

a) Richiedenti con presenza nel proprio nucleo familiare di un componente affetto da handicap, di cui alla definizione del punto 4 delle “Condizioni Familiari”, che abitino in un alloggio che, per accessibilità o per tipologia, non consenta una normale condizione abitativa (barriere architettoniche, mancanza di servizi igienici adeguati o di un locale separato per la patologia presente).

Punti 7

b) Richiedenti con presenza nel proprio nucleo familiare di un componente di cui alle definizioni del punto 1 delle “Condizioni Familiari”, che abitano con il proprio nucleo familiare in un alloggio che non è servito da ascensore ed è accessibile solo tramite scale.

Punti 2

9. Sovraffollamento

Richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare da almeno un anno in alloggio che presenta sovraffollamento, vale a dire:

- 1 o 2 persone in un alloggio pari o inferiore a 17 mq;
- 3 persone in un alloggio pari o inferiore a 34 mq;
- 4 o 5 persone in un alloggio pari o inferiore a 50 mq;
- 6 persone in un alloggio pari o inferiore a 67 mq;
- 7 o più persone in un alloggio pari o inferiore a 84 mq.

Per valutare il sovraffollamento si fa riferimento alla superficie catastale netta.

Punti 2

10. Coabitazione

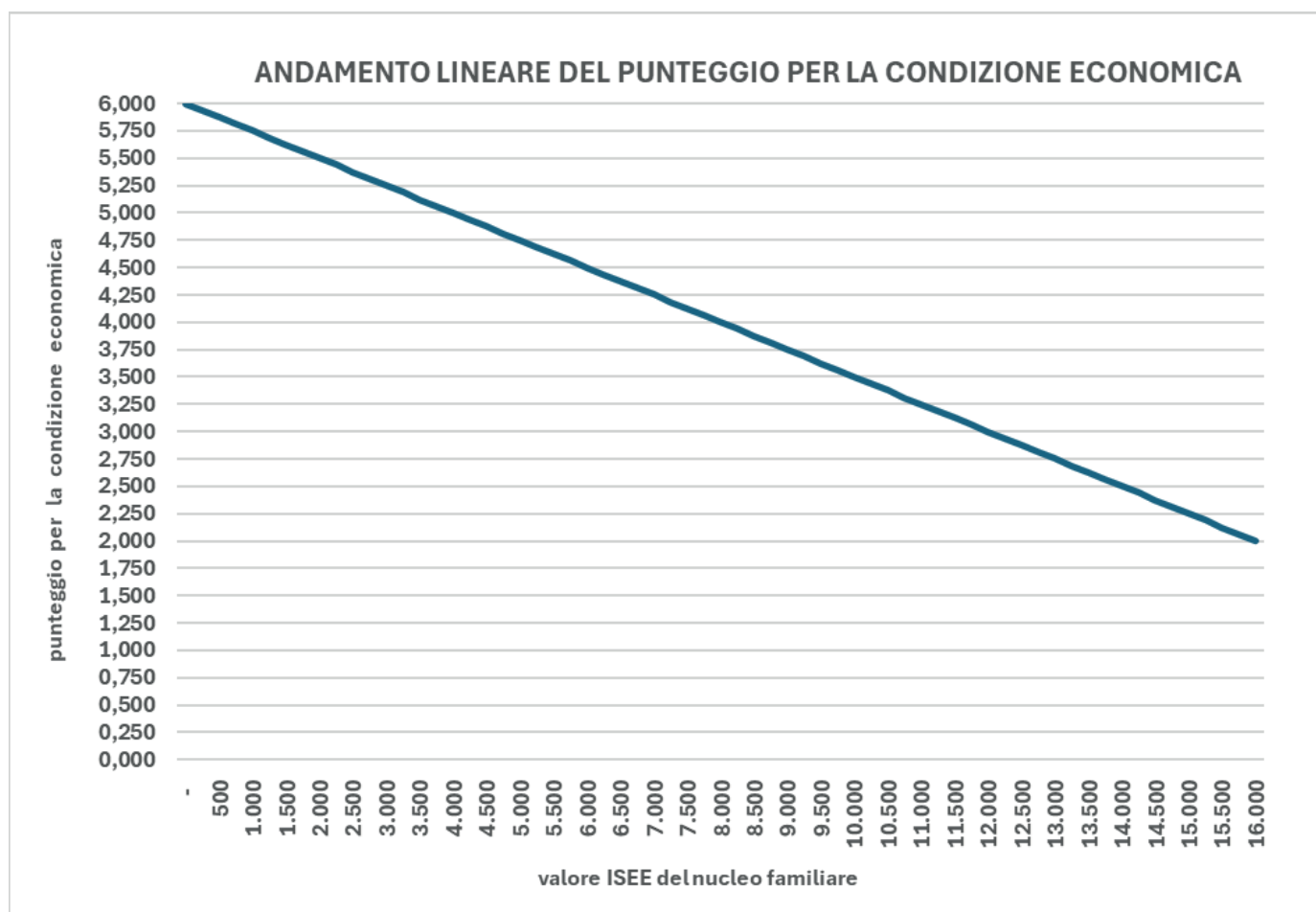
Richiedenti che, con il proprio nucleo familiare, convivono anagraficamente da almeno un anno nello stesso alloggio con un altro o più nuclei familiari.

Punti 0,5

Condizioni economiche

Il punteggio per la condizione economica è determinato confrontando il valore di ISEE del nucleo familiare, con il limite ISEE fissato per l'accesso, moltiplicando per il valore di 4 e sommando al risultato ottenuto il valore di 2.

$$\left[\frac{(\text{Limite ISEE per l'accesso} - \text{valore ISEE del nucleo familiare})}{(\text{limite ISEE per l'accesso})} \times 4 \right] + 2$$



Periodo di Residenza

Il punteggio è riconosciuto in funzione del periodo di residenza continuativa precedente la presentazione della domanda in regione Lombardia e nel comune dove è localizzato l'alloggio per cui si presenta domanda.

Il punteggio per il periodo di residenza in comune viene attribuito solo quando sussiste almeno una delle condizioni abitative o familiari di cui al presente allegato, dichiarate in sede di domanda. A tal fine non si considerano le condizioni di "sovraffollamento" e "coabitazione" di cui al presente allegato.

Nel caso in cui sia attribuito il punteggio per il periodo di residenza continuativa nel comune, lo stesso punteggio è cumulabile con il punteggio attribuito per il periodo di residenza continuativa in regione.

Periodo di residenza nella Regione

Per ogni anno di residenza fino a un massimo di 12 anni

Punti 0,5

Periodo di residenza in Regione	Punteggio
Fino ad 1 anno	0,5
Maggiore di 1 e fino a 2 anni	1
Maggiore di 2 e fino a 3 anni	1,5
Maggiore di 3 e fino a 4 anni	2
Maggiore di 4 e fino a 5 anni	2,5
Maggiore di 5 e fino a 6 anni	3
Maggiore di 6 e fino a 7 anni	3,5
Maggiore di 7 e fino a 8 anni	4
Maggiore di 8 e fino a 9 anni	4,5
Maggiore di 9 e fino a 10 anni	5
Maggiore di 10 e fino a 11 anni	5,5
Maggiore di 11 anni	6

Periodo di residenza nel Comune

Per ogni anno di residenza fino a un massimo di 12 anni

Punti 0,5

Periodo di residenza in Comune	Punteggio
Fino ad 1 anno	0,5
Maggiore di 1 e fino a 2 anni	1
Maggiore di 2 e fino a 3 anni	1,5
Maggiore di 3 e fino a 4 anni	2
Maggiore di 4 e fino a 5 anni	2,5
Maggiore di 5 e fino a 6 anni	3
Maggiore di 6 e fino a 7 anni	3,5
Maggiore di 7 e fino a 8 anni	4
Maggiore di 8 e fino a 9 anni	4,5
Maggiore di 9 e fino a 10 anni	5
Maggiore di 10 e fino a 11 anni	5,5
Maggiore di 11 anni	6

Altre categorie di particolare e motivata rilevanza sociale

a) eventuale categoria di particolare e motivata rilevanza sociale determinata nel Piano annuale

Punti 8

b) nuclei familiari con presenza di almeno un componente appartenente alle professioni sanitarie o di interesse sanitario che operi in Lombardia nel SSN.

Punti 8

Le voci di cui ai punti a) e b), non sono compatibili tra loro, né con le condizioni familiari di cui al presente allegato ad eccezione della condizione familiare “Disabili”.